

ROSA CILEA

CN = CILEA ROSA
C = IT

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D'Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Telefax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Nell'interesse di:

CAMPICELLI STEFANIA (C.F.: CMPSFN80B47Z112F) nata in Wiesbaden (Germania) il 07.02.1980 e residente in Reggio Calabria alla via Abate S. Elia dr Priv. N. 28;

ROMEO STEFANIA (C.F.: RMOSFN68P62H224F) nata a Reggio Calabria il 22.09.1968 ed ivi residente alla via Demetrio Tripepi n. 7/F;

SCORDA ADELINA BEATRICE (C.F.: SCRDNB84S45D9760) nata a Locri (RC) il 05.11.1984 e residente in Bovalino (RC) alla via Regina Elena n. 32;

STANGANELLI CATERINA (C.F.: STNCRN74P45F537X) nata a Vibo Valentia (VV) il 05.09.1974 ed ivi residente alla via San Pietro n. 5 Bivona;

tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'Avv. Rosa Cilea (C.F.: CLIRSO70R69H224X) ed elettivamente domiciliati presso questo Studio Legale sito in Reggio Calabria alla Via G. D'Annunzio n. 20/A, come da procura da intendersi posta in calce al presente ricorso. Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente domicilio digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nella persona del Ministro *pro tempore* con sede in Viale Trastevere N. 76 – 00153 Roma – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA SEDE DI PARMA** in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO** in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL**

PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall' Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede legale in Via dei Portoghesi N. 12 – 00186 ROMA (RM);

PARTE RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

PRAINO ALESSIO ADSS GPS TORINO

FORMISANO GIOVANNI ADSS GPS PARMA E PIACENZA SEDE DI PARMA

TESTA ROSANNA ADSS GPS BOLOGNA

NONCHÉ, OVE RITENUTO NECESSARIO,

NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima e seconda fascia, per le Province di Torino, Parma e Piacenza sede di Parma, Bologna e Bergamo per la classe di concorso ADMM e ADSS – sostegno negli istituti secondari di primo e secondo grado;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia e adozione delle misure cautelari meglio precisate in prosieguo

- Per **Campicelli Stefania (All. n. 4):**
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010521 del 25.08.2021 con il quale l'USP di Torino ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per le classi di concorso ADSS E ADMM;
 - della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Torino del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 27.08.2021 con prot. N. 10623, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per l'a.s. 2021-2022, non includono la ricorrente Campicelli Stefania negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per le classi di concorso di ADSS e ADMM;
- Per **Romeo Stefania (all. n. 5):**
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004199 del 19.08.2021 con il quale l'USP di Parma e Piacenza, sede di Parma, ha pubblicato

sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;

- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Parma e Piacenza, sede di Parma, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 28.08.2021 con prot. N. 4386, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Romeo Stefania negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;

- Per **Scorda Adelina Beatrice (all. n. 6):**

- del provvedimento m_pi.AO0USPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0011861 del 19.08.2021 con il quale l'USP Bologna ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bologna, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 03.09.2021 con prot. N. 12451 del 02.09.2021, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Scorda Adelina Beatrice negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;

- Per **Stanganelli Caterina (all. n. 7):**

- del provvedimento m_pi.AO0USPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000303 del 17.08.2021, pubblicato in data 18.08.2021, con il quale l'USP Bergamo, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
- della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bergamo, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 02.09.2021 con prot. N. 331, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Stanganelli Caterina negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;

- **Per tutti i ricorrenti:** per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti agli atti sopra impugnati che risultano essere i medesimi per tutti, ed in particolare:
 - del decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; della circolare del Ministero dell'istruzione del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui parimenti non specifica che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
 - **ove occorra, della disapplicazione della circolare interpretativa prot. 25348 del 17 agosto 2020 del Ministero università e ricerca, non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli; ove occorra della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 17/08/2021, trasmessa dall'USR Emilia Romagna con nota prot.n. 19404 del 18/08/2021 non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti;**
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti;

PREVIO ACCERTAMENTO E CONSEGUENZIALE DECLARATORIA

Del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per l'a.s. 2021/2022 per le province d'interesse e segnatamente:

CAMPICELLI STEFANIA – Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso ADSS e ADMM;

ROMEO STEFANIA - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza sede di Parma, classe di concorso ADSS;

SCORDA ADELINA BEATRICE - Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso ADSS;

STANGANELLI CATERINA – Ambito Territoriale di Bergamo, classe di concorso ADSS;

con ogni consequenziale effetto discendente per Legge quale, ex multis, il conferimento di incarichi a tempo determinato di legittima spettanza nonché la partecipazione alla

procedura straordinaria di immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Del Ministero resistente, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.

PREMESSO IN FATTO

Gli odierni ricorrenti sono docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, tra le altre e per quel che qui è d'interesse, per le classi di concorso:

CAMPICELLI STEFANIA – Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso ADSS e ADMM;

ROMEO STEFANIA - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza sede di Parma, classe di concorso ADSS;

SCORDA ADELINA BEATRICE - Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso ADSS;

STANGANELLI CATERINA – Ambito Territoriale di Bergamo, classe di concorso ADSS;

Gli stessi, entro il 31 luglio 2021, conseguivano tutti l'abilitazione all'insegnamento per l'esercizio della professione didattica nell'insegnamento pre-universitario obbligatorio rilasciata dall'Università << Dimitrie Cantemir >> di Targu Mures (Romania) e << Titu Maiorescu >> di Bucarest (Romania), come da documentazione già in possesso del Ministero dell'Istruzione italiano in quanto allegata alle DOMANDE di riconoscimento inoltrate tutte entro il 31.07.2021 (All. n. 1: Abilitazione e domanda di riconoscimento) con modalità telematica all'Ufficio competente del M.I.;

Ciò ai fini del riconoscimento in Italia ed il rilascio del decreto di equipollenza in applicazione della direttiva 2005/36/CE recepita nel nostro ordinamento con il Decreto N. 206 del 6 novembre 2007;

E dunque in attesa di un provvedimento di equipollenza del titolo di abilitazione conseguito all'estero, gli odierni ricorrenti, avendone titolo e diritto in qualità di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria, proponevano, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020, domanda di partecipazione agli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le province sopra specificate (All. n. 2) per le classi di concorso ADSS e ADMM, si ribadisce, avevano presentato domanda di riconoscimento **entro il 31.07.2021;**

Gli Ambiti Territoriali competenti provvedevano così a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali le graduatorie provinciali per le supplenze aggiornate con gli elenchi aggiuntivi

ove i ricorrenti risultavano tutti inseriti per le classi di concorso prescelte (All. n. 3, 3.a, 3.b, 3.c)

Con successive istanze telematiche inoltrate entro il 21.08.2021, gli stessi partecipavano inoltre alla procedura di informatizzazione nomine finalizzata ad esprimere le preferenze per la scelta delle sedi scolastiche per la stipula di contratti a tempo determinato nonché, eventualmente e secondo il punteggio posseduto, anche per l'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021;

Senonchè, inopinatamente ed illegittimamente, il Ministero resistente, per il tramite dei propri uffici territoriali di competenza, pubblicava i seguenti provvedimenti tutti qui impugnati:

- **Campicelli Stefania**: provvedimento m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010521 del 25.08.2021 USP di Torino (All. n. 4);
- **Romeo Stefania**: del provvedimento m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004199 del 19.08.2021 USP di Parma e Piacenza sede di Parma (All. n. 5);
- **Scorda Adelina Beatrice**: del provvedimento m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0011861 del 19.08.2021 USP di Bologna (All. n. 6);
- **Stanganelli Caterina**: del provvedimento m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000303 del 17.08.2021, pubblicato in data 18.08.2021, USP di Bergamo (All. n. 7);

con i quali notificava a tutti gli effetti di legge l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS, ove appunto erano presenti i docenti odierni ricorrenti.

Gli USP di Torino, Bologna e Bergamo motivavano sinteticamente detta esclusione richiamando, tutti in egual modo, <<la Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca, avente ad oggetto "corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili", in cui si dispone che per i corsi rumeni "la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento" e che i "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) "sono da ritenersi come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021";>>

L'USP di Parma motivava richiamando <<la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 17/08/2021, trasmessa dall'USR Emilia Romagna con nota prot.n. 19404 del 18/08/2021, relativa ai corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili;>> senza null'altro specificare.

E' bene sin da subito precisare che il contenuto della nota prot. n. 25348 del 17.08.2021, nonché quello della nota prot. n. 19332 del 17.08.2021 emesse entrambe, pare, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è a tutt'oggi sconosciuto ai ricorrenti in quanto mai reso pubblico dagli organi competenti e, già solo per questo, la motivazione *per relationem* contenuta nei provvedimenti impugnati è da considerarsi nulla ed annullabile se il contenuto dalla stessa richiamato non viene posto a conoscenza dei soggetti destinatari del provvedimento sfavorevole.

Seguivano poi le successive ripubblicazioni delle graduatorie menzionate dalle quali, appunto, risultavano esclusi i menzionati ricorrenti (cfr all. n. 4.a, 5.a, 6.a e 7.b);

Orbene, dai fatti come sopra esposti si ritiene che i provvedimenti di esclusione adottati in danno ai docenti odierni ricorrenti siano omogeni tra loro e del tutto illegittimi sia sotto il profilo procedurale che sostanziale e dunque se ne richiede l'annullamento per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIFESA E DI CONTRADDITTORIO PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90.

Questo motivo d'impugnazione restituisce innanzitutto a manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato con il soggetto interessato agli effetti finali del procedimento.

I provvedimenti di esclusione che oggi si contestano in via principale, si sono rivelati quanto mai inaspettati ed imponderabili in ragione della loro occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo.

Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola e di queste particolari esigenze non vi è alcuna menzione nei medesimi provvedimenti;

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire agli interessati, odierni ricorrenti, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando così l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, sia al fine di veder tutelati i propri diritti.

La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. Ai ricorrenti ciò è stato completamente negato, ancorché l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze si sarebbe potuta evitare mediante un sereno contraddittorio tra le parti.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte “*ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)*” (TAR Torino, Sent. 13.10.2011, n. 88). In particolare, come si è già affermato, la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Ed ancora: <<*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990* >> (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Pertanto, nella fattispecie d'interesse, doveva ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima comunque di **garantire il diritto di difesa**.

In tal senso milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che la *ratio* del moderno orientamento giurisprudenziale in argomento restituisce al fondamento della citata disposizione legislativa, rinvenibile nella ricerca di un equilibrato rapporto tra garanzie partecipative e collaborazione istruttoria, il quale, partendo dalle disposizioni applicabili alle singole fattispecie, “*introduce l'obbligo di far partecipare ai procedimenti il soggetto che, con la propria istanza, lo ha attivato*” (così, *ex multis* e per primo, TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 5.07.2007, n. 6503, poi seguito da TAR Lombardia).

Alla luce di ciò, l'Amministrazione scolastica, impedendo ai docenti oggi ricorrenti di partecipare, e contestualmente pure contribuire, ad identificare materialmente i presupposti di fatto costituenti il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie d'interesse, ha agito in violazione dell'art. 97 Cost. in rapporto all'art. 1, c. 1 e 2 L. 241/90, poiché, in manifesta violazione di qualsivoglia garanzia defensionale ed istruttoria, ha finito per aggravare indebitamente l'intero procedimento in spregio agli imprescindibili principi di buon andamento, economicità ed efficacia che devono connotare la propria azione.

Da quanto argomentato discende che la dialettica procedimentale tra Amministrazione e soggetti privati rappresenta l'approdo del percorso di progressivo adeguamento del diritto

interno al principio, di derivazione comunitaria, di “buona amministrazione”, sancito espressamente nell’art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ma ricavabile anche dall’art. 6 CEDU.

La partecipazione al procedimento si configura così quale “valore” da perseguire, il cui fondamento di diritto interno è identificato nel canone di imparzialità ex art. 97 Cost., cui si affianca l’introduzione di nuove modalità di esercizio del potere caratterizzate dalla previsione di specifici obblighi informativi a carico dell’amministrazione. Il procedimento non deve essere rilevante nella sola prospettiva del provvedimento finale, quale mera sequenza finalistica di atti giuridici che conduce all’emanazione del provvedimento autoritativo, ma deve rilevare in positivo, come attività giuridica in cui si celebra quel **rapporto “paritario” tra amministrazione e cittadino.**

In questo contesto di garanzia partecipativa, l’eventuale dequotazione di vizi ritenuti meramente formali e procedurali rispetto alla correttezza sostanziale dell’atto finale, rischiano palesemente di svalutare le norme fondamentali della partecipazione del privato al procedimento amministrativo che lo riguarda, quale quella relativa all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, prevedendo che la loro violazione possa non condurre ad annullare il provvedimento finale (c.d. vizio non invalidante), qualora sia accertato in giudizio che comunque lo stesso non poteva essere diverso. Ciò, a parere della scrivente difesa, si pone in insanabile contraddizione con le istanze garantiste sottese all’introduzione di istituti quali la comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto rispondendo, invece, a logiche differenti volte a dare attuazione ai diversi principi di efficienza e speditezza dell’agere amministrativo in evidente lesione e compressione del diritto di difesa e di contraddittorio del privato destinatario degli effetti negativi del provvedimento finale.

Per quanto sopra, sono da considerarsi preliminarmente illegittimi i provvedimenti impugnati in quanto emanati in violazione dei principi di garanzia partecipativa che contraddistinguono il procedimento amministrativo e dunque annullabili per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

2. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ED INADEGUATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

Anche sul punto non ci può esimere dal rilevare che i provvedimenti di esclusione qui in contestazione appaiono solo genericamente motivati tanto da non comprenderne le motivazioni di fatto e di diritto ad esso sottesi e appalesandosi in netto contrasto con le garanzie di cui all’ art. 3 della Legge N. 241/1990 che recita: <<*ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato*>> ed altresì che <<*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’ istruttoria.*>>.

Tutti i provvedimenti in parola, seppur promananti da diversi Ambiti Territoriali, si sono invece limitati a restituire le ragioni della propria adozione rinviando tutti genericamente alla nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (e non del Ministero dell'Istruzione) <<*avente ad oggetto "Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili" in cui si dispone che per i corsi rumeni "la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del solo titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento" e per i corsi spagnoli della Universidad "Cardenal Herrera (CEU)" sono da ritenersi "come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione a titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esami finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021">>*

Pertanto, secondo l'incondivisibile prospettazione di parte convenuta, questa "nota interpretativa ed indicativa", emessa da un Ministero diverso da quello competente, legittimerebbe l'operata esclusione;

I provvedimenti impugnati, dunque, sono rivolti alla generalità dei candidati in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero entro il 31.07.2021 e che hanno presentato domanda d'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di riferimento in attesa del decreto di riconoscimento dell'equipollenza in Italia. Nessuna motivazione specifica e puntuale è stata fornita ai ricorrenti con riferimento alla propria situazione di fatto e di diritto;

L'Amministrazione procedente ha dunque integralmente omesso, non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale sotteso al procedimento, ma ha anche eluso qualsiasi ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare la causa dell'esclusione, dovendosi tra l'altro escludere che un mero richiamo alla paventata non valutabilità del titolo di accesso - senza meglio precisare il perché tale titolo, ancora al vaglio del competente ufficio valutatore, non è considerato idoneo al caso di specie, - possa assolvere agli oneri imposti dall' art. 3 L. N. 241/1990 (dello stesso tenore, per depennamenti dalle graduatorie d' istituto cfr TAR TORINO 15.2.2016 N. 678).

Così il mero richiamo alla "nota di chiarimenti" relativa i "titoli spagnoli e rumeni" non è in alcun modo suscettibile di consentire la ricostruzione del percorso logico-argomentativo posto a fondamento del depennamento dalle graduatorie di interesse, limitandosi ad esprimere disposizioni di carattere generale, tra l'altro anche in contraddizione tra loro, senza alcunché meglio precisare.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Sul punto, per meglio comprendere le doglianze affidate all'odierna richiesta di giustizia è necessario dare atto della normativa di settore che regola la materia.

In particolare, con l'O.M. n. 60/2020 (All. n. 9) il Ministero dell'Istruzione ha indetto le *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato sia annuali (30 giugno e 31 agosto) che brevi e valevoli per il biennio 2020/2022.

Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 dell'O.M. richiamata, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla stessa O.M.;

E dunque, per quello che qui rileva, ai sensi dell'art. 3, comma 6, *<<le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:.....>>*

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e) *<< nell'istanza di partecipazione ogni istante dichiara: (...) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo>>*

Ed ancora, per la parte che qui è più d'interesse si richiama l' **Articolo 10 (Elenco aggiuntivo alle GPS)** *<<1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4. 3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1: a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti. b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado. 4. **Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro.** All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di*

seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.>>;

Pertanto, ferme restando le disposizioni dettate dall'O.M. richiamata, ed in particolare quelle relative

- all'art. 7, comma 4 lettera e), il quale **consente l'inserimento con riserva** nella prima fascia GPS di coloro i quali siano in possesso del titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero ma ancora sprovvisti del decreto di riconoscimento in Italia a condizione di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro i termini di scadenza del bando;
- all'art. 10 comma 1, il quale consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS , ai soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021, senza alcuna specificazione e/discriminazione, e **dunque in totale equiparazione**, dei candidati che conseguono il titolo in Italia rispetto quelli che conseguono il medesimo titolo all'estero;

il Decreto Ministeriale di cui al comma 4 del medesimo art. 10, è da considerarsi semplice atto prodromico di regolamentazione procedurale della formazione dei menzionati elenchi aggiuntivi;

E difatti, proprio al fine della suddetta regolamentazione, in data 3 marzo 2021 il Ministro competente ha emesso il D.M. n. 51/2021 *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”* il quale all'art. 1, comma1, così dispone: *<<Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente>> (All. n. 10);*

Orbene, si precisa sin da subito, che l'assunto relativo ai titoli conseguiti all'estero è da leggersi nel combinato disposto con l'art. 7, comma 4, e art. 10, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020 e dunque il requisito del riconoscimento in Italia non è riferibile alla presenza di un effettivo decreto di equipollenza, bensì al requisito dell'effettivo conseguimento dell'abilitazione/specializzazione all'estero e della conseguenziale presentazione della domanda di riconoscimento in Italia entro i termini dettati dalla disposizione; E'

proprio tale circostanza che legittima l'inserimento con riserva dei candidati, a differenza di coloro che hanno conseguito l'abilitazione in Italia per cui è invece previsto l'inserimento a pieno titolo;

L'interpretazione data dalla scrivente difesa - che si ritiene conforme sia alla normativa di settore richiamata sia ai principi di imparzialità, uguaglianza e non discriminazione costituzionalmente presidiati - è stata poi confermata anche dal Decreto Legge del 25 Maggio 2021 n. 73 (convertito dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106), il quale nel disciplinare ed indire la procedura straordinaria di immissione in ruolo sui posti residuati a seguito delle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato e valida esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, all'art. 59 quarto comma lettera a) tanto prevede: <<*In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) SONO INCLUSI NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 PER I POSTI COMUNI O DI SOSTEGNO, O NEGLI APPOSITI ELENCHI AGGIUNTIVI AI QUALI POSSONO ISCRIVERSI, ANCHE CON RISERVA DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO, COLORO CHE CONSEGUONO IL TITOLO DI ABILITAZIONE O DI SPECIALIZZAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2021; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*>> (All. n. 11);

Successivamente, anche la nota prot. n. 12229 del 14.07.2021 (All. n. 12) detta la proroga dei termini entro i quali è necessario conseguire l'abilitazione e segnatamente tanto dispone:

*"Si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00) saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia, secondo le modalità descritte all'art. 3 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. **Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza con l'abilitazione specifica. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente via PEC – comunque entro il giorno 1 agosto 2021 – il conseguimento del titolo a codesti Uffici che, nel periodo compreso tra il 2 agosto ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva. Coloro che risultino già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all'art. 2, comma 3, del D.D. 21 luglio 2020, n. 858, e che richiedano l'inserimento*

negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al medesimo Ambito Territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione. Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la quale presentano domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell'istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell'iscrizione nelle correlate GI di II fascia";

Pertanto, sia nel D.L. 73/2021 (convertito dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106), sia in quest'ultima nota ministeriale non si rinviene alcuna specificazione o diversificazione tra i titoli conseguiti in Italia e quelli conseguiti all'estero relativamente all'ulteriore requisito per i primi del preventivo riconoscimento in Italia entro il 31.07.2021.

Diversamente opinando si configurerebbe l'ulteriore eccesso di potere qui pure ipotizzato ed impugnato, consistente nella disparità di trattamento operata tra i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione/specializzazione in Italia e quelli che invece hanno optato per la qualificazione professionale all'estero;

Ed infatti, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui si pongono in palese discriminazione dei titoli abilitativi conseguiti in altri Stati dell'U.E. e non Italia prevedendo, secondo una diversa interpretazione contestata dalla scrivente difesa, ma che verosimilmente è stata fatta propria dagli Uffici Scolastici Provinciali menzionati, che i primi debbano essere muniti del Decreto di Equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione Italiano entro i termini dettati dal bando (31.07.2021);

E' necessario contestare inoltre l'assunto contenuto nei provvedimenti impugnati e riconducibile, verosimilmente alla nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (e non del Ministero dell'Istruzione) <<avente ad oggetto "Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili" in cui si dispone che per i corsi rumeni "la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del solo titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento" e per i corsi spagnoli della Universidad "Cardenal Herrera (CEU)" sono da ritenersi "come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione a titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esami finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021">>; orbene, è evidente che una siffatta generica motivazione sui corsi rumeni e spagnoli di specializzazione è inaccettabile ed indivisibile per una molteplicità di ragioni, e segnatamente:

- nel caso che qui ci occupa, tutti i ricorrenti hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania, dunque è inconferente la motivazione relativa ai titoli spagnoli;
- la parte virgolettata, che presumibilmente è contenuta nella nota di chiarimenti del Ministero dell'Università e della Ricerca (presumibilmente in quanto tale nota non è

conosciuta né conoscibile dai ricorrenti) pare ipoteticamente tratta da una memoria difensiva depositata dal Ministero dell'Istruzione in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e, in ogni caso, l'assunto <<la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del solo titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento>> pare sfornito di qualsivoglia appiglio giuridico e normativo, scevro pure di un chiaro ragionamento logico giuridico che ne possa avvalorare il disposto;

- tutto ciò in violazione della direttiva comunitaria 2005/36 e 2013/55/UE e del successivo decreto di recepimento in Italia. Orbene, la Direttiva del Parlamento Europeo nr. 55/2013, e prima ancora la Direttiva nr. 36/2005 sono state emanate al fine di permettere la effettiva applicazione della libertà di stabilimento dei cittadini europei, e la loro libera circolazione all'interno dell'Unione, approntando così un meccanismo di armonizzazione delle legislazioni europee in tema di riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle professioni regolamentate anche auspicata nell'ormai noto Processo di Bologna. Per l'area relativa al comparto scuola, la Direttiva europea esplica i suoi effetti nel campo dei percorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, perchè oltre all'omologazione dei titoli di studio, è prevista una disciplina per le professioni regolamentate, o per quelle per cui è imposta l'iscrizione ad albi o ordini professionali; Pertanto, come un artigiano, un architetto o un avvocato, possono esercitare la professione in un paese europeo diverso da quello di origine, allo stesso modo possono farlo gli insegnanti: se un cittadino europeo acquisisce un titolo di formazione (titolo di studio + percorso abilitante) utile per l'insegnamento in uno o più paesi facenti parte dell'Unione Europea, deve poterlo spendere negli altri Stati membri dell'Unione. Però, a differenza di altre professioni, per la professione di docente il riconoscimento dei titoli di abilitazione non è automatico in Italia ma prevede rigide condizioni per l'omologazione, e soprattutto, come molti docenti abilitati all'estero hanno avuto modo di sperimentare, non è assolutamente immediato;
- **Il Decreto legislativo N. 206/2007, che ha recepito le Direttive sopra citate, ha regolamentato il procedimento di omologazione secondo determinati step cadenzati tempisticamente. I tempi del procedimento di omologazione, tuttavia, sono quasi sempre più lunghi di quanto disposto dalla Legge (trenta giorni per eventuali integrazioni documentali, più tre mesi per la conclusione del procedimento) ed anzi, con particolare riferimento ai percorsi abilitanti istituiti in Romania (appunto quelli conseguiti nel caso che qui ci occupa) il procedimento di omologazione non viene mai spontaneamente portato a conclusione dal Ministero competente il quale, pure a seguito di costante ed unanime giurisprudenza del Consiglio di Stato (all. n. 13 - giurisprudenza favorevole al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in Romania), persevera nell'ostruzionistica condotta sin ora serbata ai casi di cui trattasi, che inizialmente concretizza nel silenzio avverso l'istanza di riconoscimento dei**

titoli conseguiti all'estero e successivamente, a seguito di attivazione di parte della procedura giudiziaria applicabile, nell'inottemperanza della stessa pronuncia giudiziale dell'Autorità competente che obbliga all'emissione di un provvedimento espresso; Sul punto si richiama *ex multis* la Sentenza n. 6095/2021 del Consiglio di Stato –(All. n. 13) ove si legge <<che, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato di diniego - la sentenza ha precisato, inoltre, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia UE e in particolare la sentenza n. 675 del 2018, che il Ministero è chiamato unicamente "... alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno">>;

Le superiori argomentazioni si ritiene siano avvalorate dalla recentissima Sentenza n. 10466/2021 (All. n. 14) di codesto On.Le TAR adito che così giustamente dispone << *Da ultimo, deve essere disattesa la considerazione effettuata dall'Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi, nella parte in cui ritiene che l'asserita mancata previsione dell'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi dei candidati con titolo acquisito all'estero sia stata dettata dalla circostanza di dover evitare che, atteso il ridotto periodo di validità degli elenchi in questione, pari ad un solo anno scolastico, detti docenti potessero beneficiare di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze senza la previa effettiva verifica della riconoscibilità dei titoli vantati da parte del Ministero competente. In ossequio al d.lgs. n. 206/2007 deve invero rilevarsi come il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero sia pari a centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con ciò significando che il suo rispetto consentirebbe all'Amministrazione, già nei primi mesi di avvio dell'anno scolastico, di verificare se l'ammissione con riserva dei docenti interessati negli elenchi aggiuntivi sia stata, o meno, sorretta da titoli validi e riconosciuti nel nostro ordinamento, consentendole di adottare tempestivamente le discendenti determinazioni in caso negativo. In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all'estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all'Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza. 4.6 Né sul punto possono soccorrere le contestazioni dell'Amministrazione sulla validità del titolo sul sostegno conseguito all'estero dalla ricorrente, atteso che tali rilievi devono essere effettuati nell'ambito del procedimento di riconoscimento attivato su istanza di parte, che ben può concludersi con un provvedimento di*

segno negativo basato su tali considerazioni. Tuttavia, fintanto che tale procedimento sia ancora in itinere e non sia stato adottato un provvedimento di rigetto espresso dell'istanza presentata, per le ragioni pocanzi evidenziate, la ricorrente deve restare inserita con riserva negli istituendi elenchi aggiuntivi, fermo restando ovviamente il potere dell'Amministrazione di ordinare il suo depennamento in via successiva, laddove il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero dovesse concludersi con esito negativo.>>

Pertanto, venendo al caso che qui ci occupa, è indubbio che i ricorrenti

- hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania, completando il percorso di formazione entro il mese di luglio 2021 (All. n. 1);
- hanno inoltrato la domanda di riconoscimento dell'equipollenza in Italia entro il 31.07.2021 (All. n. 1);
- sono in attesa del Decreto di Equipollenza necessario all'effettivo esercizio senza alcuna riserva della propria professione di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola superiore di primo e secondo grado;
- hanno proposto giusta domanda d'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS avendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento primo tra tutti quello di aver presentato domanda di riconoscimento del titolo entro la data del 31.07.2021 (All.n. 2);
- ed ancora, con esclusivo riferimento ai titoli che qui ci occupano, dunque quelli conseguiti in Romania, si da atto che ormai unanime giurisprudenza del Consiglio di Stato precisa che: << (...) *A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser (...)>>(Cfr ex multis Sentenza n. 5877/2020);*
- Diversamente, il Ministero resistente, con argomentazioni ed eccezioni ormai note, assume con certezza che in Romania non esista l'insegnamento di sostegno integrato ma solo quello speciale e che, pertanto non sia possibile una equiparazione con l'ordinamento italiano; tale diniego si appalesa ulteriormente del tutto discrezionale e pretestuoso se solo si ha riguardo della Legge dell'educazione nazionale rumena n. 1/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della nota ufficiale del Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari Stiintifice - Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala, in cui si riscontra chiaramente che anche in Romania l'insegnamento integrato è posto quale regola nell'ordinamento scolastico, salvo poi prevedere la permanenza delle scuole speciali per alcuni casi di disabilità

particolarmente grave. Difatti, secondo quanto riportato nella nota del Ministero rumeno in questione, in Romania, a norma della Legge dell'Educazione Nazionale n. 1/2011 con le modifiche e completamenti ulteriori, lo Stato garantisce il diritto all'educazione a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (i cd BES italiani), insegnamento speciale e speciale integrato essendo parte componente del sistema nazionale di insegnamento preuniversitario. Si precisa altresì che anche nell'ordinamento scolastico Rumeno, così come in quello Italiano, l'insegnamento del sostegno è possibile esclusivamente attraverso il conseguimento di una specializzazione ottenuta solo in seguito all'acquisizione di una Abilitazione in una specifica disciplina. Da qui un ulteriore punto di equipollenza degli ordinamenti scolastici in esame.

- E' poi solo per mero tuziorismo che si ritiene necessario porre all'attenzione dell'Ill.mo Organo Giudicante adito che sia l'Italia che la Romania sono membri di una collaborazione intergovernativa nel campo dell'istruzione superiore che vede impegnati 48 paesi membri in quello che è stato definito il "Processo di Bologna", ossia un processo di riforma del sistema di istruzione superiore a carattere internazionale costituito sin dal 1999 presso l'Università di Bologna il cui obiettivo primario è sicuramente quello della creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (SEIS). Da quest'obiettivo partono poi, tutte le altre operazioni di armonizzazione dei sistemi di istruzione degli Stati partecipanti. Il SEIS ha adottato i principi derivanti dalla Magna Charta Universitatum ed ha contribuito ad una sempre maggiore sinergia e collaborazione tra tutti gli organismi e gli attori del mondo dell'istruzione. Guida lo sforzo collettivo di Amministrazioni Pubbliche, Università, insegnanti e studenti, insieme ad associazioni di categoria, datori di lavoro, agenzie per la certificazione della qualità, organizzazioni internazionali ed istituzioni, compresa la Commissione europea, su come rendere l'insegnamento universitario più internazionale. Il processo mira soprattutto ad introdurre un sistema d'istruzione articolato in tre cicli (laurea / laurea magistrale / dottorato di ricerca), rafforzare la certificazione della qualità ed agevolare il riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio. Pertanto, gli Stati aderenti hanno gradualmente adeguato, e stanno continuando a farlo, i propri sistemi d'istruzione superiore ai principi espressi dal Processo di Bologna e ciò al fine di << poter utilizzare le qualifiche acquisite in un paese per svolgere un lavoro o seguire un corso di formazione in un altro >> (cfr:https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_it)

Alla luce di quanto sopra è inaccettabile l'esclusione operata dagli USP menzionati in epigrafe nei confronti dei nominati docenti, in quanto oltre ad essere emessa in difetto d'istruttoria e di motivazione ed in contrasto con la normativa primaria dettata dall'O.M. 60/2020 e D.L. n. 73/2021, ha pure realizzato una inammissibile disparità di trattamento tra i candidati partecipanti alla medesima graduatoria ed in possesso di uguali titoli abilitativi e di specializzazione, disconoscendo in modo iniquo le qualifiche professionali ed i titoli culturali

conseguiti, ai fini dell'accesso al lavoro, di tutti quei soggetti i quali, partecipando a dei percorsi di abilitazione all'insegnamento in altri Paesi dell'U.E., in ossequio alla normativa nazionale di riferimento, **hanno conseguito il titolo abilitativo e presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il 31.07.2021 ma sono ancora sprovvisti del Decreto di equipollenza definitivo il quale, ai sensi della consolidata giurisprudenza del Consiglio di stato non può che essere di accoglimento o, al più e solo per alcuni casi specifici e motivati, può prevedere delle misure compensative il cui superamento conduce comunque all'integrale e positivo riconoscimento in Italia.**

Dal che consegue un'evidente disparità di trattamento, quale vizio di eccesso di potere operato dalla P.A. convenuta, tra i soggetti, come gli odierni ricorrenti, abilitati all'estero entro la data del 31.07.2021 ma non ancora in possesso del decreto di equipollenza italiano, e tutti i soggetti abilitati in Italia (coloro che hanno concluso il percorso TFA secondo le tempistiche ordinamentali italiane senza alcuna necessità burocratica ulteriore) cui invece tale partecipazione è stata non solo consentita senza alcuna riserva ma addirittura appositamente predisposta dal Ministero dell'Istruzione;

L'oggettività delle situazioni messe a confronto è data proprio dall'omogeneità delle situazioni di diritto dedotte in giudizio paragonate alle richiamate posizioni ammesse alla prima fascia aggiuntiva delle graduatorie d'interesse, entrambe riferibili ad identica preparazione culturale ed al possesso di titoli tra loro perfettamente equipollenti, il cui conseguimento è stato, ed è tutt'oggi, rivolto al medesimo fine, ossia l'assunzione a tempo indeterminato/determinato annuale, nei ruoli di docente della scuola superiore di primo e secondo grado. Tanto dimostra l'esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia insita nel disposto dei provvedimenti impugnati;

Anche da qui la necessità di accoglimento del presente ricorso.

4. SULL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO COLLETTIVO

Sul punto si ritiene di poter rilevare che, come noto, l'art. 39 comma 1 c.p.a., dispone che *“per quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”*. Fra tali disposizioni interessa qui ricordare l'art. 103 comma 1 del codice di procedura civile, a mente del quale ***“più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”***, nel quale caso, poi, *“il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo”*.

Orbene, nei paragrafi precedenti è stata ampiamente argomentata l'interdipendenza dei vari provvedimenti di esclusione qui impugnati, tutti fondati sulla richiamata “nota interpretativa” prot. 25348 del 17 agosto 20201 del Ministero dell'Università e Ricerca, non pubblicata né

direttamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli; nonchè sulla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 17/08/2021, trasmessa dall'USR Emilia Romagna con nota prot.n. 19404 del 18/08/2021 non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti ma di contenuto identico alla nota prot. n. 25348 del 17.08.2021;

Pertanto si ritiene che, nel caso di specie, <<**la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni**>> e si richiede l'AMMISSIBILITA' del presente ricorso.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

La scansione temporale con cui si stanno svolgendo le procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato dei docenti inclusi nelle GPS, nonché l'avvenuto inizio dell'a.s. 2021/2022, induce questa difesa a formulare le seguenti istanze cautelari, supportate dai presupposti di fatto e di diritto per la concessione della invocata tutela cautelare, avuto riguardo al *fumus* di fondatezza che assiste il ricorso, che trova fondamento nei motivi d'impugnazione a cui si rinvia, ed al danno grave ed irreparabile che subiscono i ricorrenti dalla mancata sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui li escludono dalla prima fascia aggiuntiva delle GPS per le classi di concorso di loro titolarità;

A tal proposito non è superfluo ricordare che l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso - quale è da considerarsi pure quello per titoli qui in discussione - di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre l'effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendogli la partecipazione con riserva alla procedura concorsuale/selettiva, fermi restando comunque gli effetti della decisione nel merito. Tanto è applicabile al caso *de quo* ove i ricorrenti lamentano l'esclusione dalla procedura in corso finalizzata tanto all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 quanto al conferimento di incarichi a tempo determinato annuali.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Considerato che le graduatorie provinciali per le supplenze per le province interessate (All. n. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1) nonché le successive modifiche ed integrazioni, sono utili al conferimento di incarichi a tempo determinato annuali che alle supplenze brevi dalle Graduatorie d'Istituto di seconda fascia, e che i ricorrenti hanno titolo e diritto ad essere inclusi nelle suddette graduatorie con consequenziale individuazione per la stipula di contratti a tempo determinato annuale o che, per chi ne ha i requisiti, che verrà trasformato in indeterminato a seguito dell'eventuale superamento dell'anno di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 cm 4 DL 72/2021;

Si configura così nei confronti di tutti i ricorrenti un danno grave ed irreparabile dettato dal mancato conferimento degli incarichi annuali cui avrebbero avuto certo titolo se solo non fossero stati esclusi dalle graduatorie di che trattasi e ciò avuto riguardo alle convocazioni a tempo determinato nonché ai posti disponibili pubblicati dai vari ambiti territoriali (cfr doc. all. n. 8 suddivisi per ufficio provinciale) nei quali non sono stati previsti, e non potranno certamente prevedere, tra i destinatari di incarichi annuali con convocazione da prima fascia gli odierni ricorrenti;

E che, pertanto, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la Camera di Consiglio per l'esame della successiva domanda cautelare collegiale potrebbe pregiudicare la partecipazione alla suddetta procedura di reclutamento, ancorché con riserva, degli odierni ricorrenti, sia per l'assunzione in ruolo, sia per le nomine annuali che dovessero risultare disponibili, e che probabilmente già sono state accettate da candidati meno graduati dei ricorrenti, rendendo così necessaria l'emanazione di un provvedimento inaudita altera parte ex art.56 c.p.a. di cui si propone formale istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, Voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare predetta, disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS per le province richieste e fissando la Camera di Consiglio per *quivi*, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Fermo quanto sopra, per le medesime ragioni di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* dianzi illustrate, si insta per l'emissione di un'ordinanza collegiale affinché, previa sospensione e/o annullamento dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno escluso i ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, gli stessi vengano reinseriti nelle graduatorie d'interesse e sia ordinato all'Amministrazione resistente di adottare qualsiasi provvedimento idoneo a consentirne la tempestiva ammissione ed eventuale convocazione per la stipula del contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 D.L. 73/2021 finalizzato all'immissione in ruolo nonchè per la stipula dei contratti destinati alle supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche.

P.Q.M.

Si chiede:

- **in via cautelare**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per le motivazioni *ut supra* rassegnate, il reinserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie d'interesse, prima fascia aggiuntiva GPS per le province e le classi di concorso di relativa spettanza e sopra specificate da prevedersi con decreto *inaudita altera parte* e successiva camera di consiglio;

- **in via cautelare, graduata**, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere l'invocata misura cautelare, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

Nel merito si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Collegio

- **IN VIA PRINCIPALE:** annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, e segnatamente:
 - Per **Campicelli Stefania**:
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0010521 del 25.08.2021 con il quale l'USP di Torino ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per le classi di concorso ADSS E ADMM;
 - della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Torino del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 27.08.2021 con prot. N. 10623, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per l'a.s. 2021-2022, non includono la ricorrente Campicelli Stefania negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per le classi di concorso di ADSS e ADMM;
 - Per **Romeo Stefania**
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004199 del 19.08.2021 con il quale l'USP di Parma e Piacenza, sede di Parma, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
 - della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Parma e Piacenza, sede di Parma, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 28.08.2021 con prot. N. 4386, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Romeo Stefania negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;

- Per **Scorda Adelina Beatrice**:
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0011861 del 19.08.2021 con il quale l'USP Bologna ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
 - della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bologna, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 03.09.2021 con prot. N. 12451 del 02.09.2021, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Scorda Adelina Beatrice negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;
- Per **Stanganelli Caterina**:
 - del provvedimento m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000303 del 17.08.2021, pubblicato in data 18.08.2021, con il quale l'USP Bergamo, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude la ricorrente dalle suddette graduatorie per la classe di concorso ADSS;
 - della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bergamo, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, ripubblicata in data 02.09.2021 con prot. N. 331, nonché di tutte le precedenti e successive ripubblicazioni avvenute a seguito delle rettifiche operate, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includono la ricorrente Stanganelli Caterina negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso ADSS;
- **Per tutti i ricorrenti**: per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti agli atti sopra impugnati che risultano essere i medesimi per tutti, ed in particolare:
 - del decreto del Ministero dell'istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; della circolare del Ministero dell'istruzione del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui parimenti non specifica che possono presentare domanda di

inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

- **ove occorra, della disapplicazione della circolare interpretativa prot. 25348 del 17 agosto 20201 del Ministero dell'Università e Ricerca, non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli; ove occorra della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 17/08/2021, trasmessa dall'USR Emilia Romagna con nota prot.n. 19404 del 18/08/2021 non pubblicata né direttamente conosciuta dai ricorrenti;**
 - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti;
- **IN VIA PRINCIPALE:** accertare, riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per l'a.s. 2021/2022 per le province d'interesse e segnatamente:
 - CAMPICELLI STEFANIA – Ambito Territoriale di Torino, classi di concorso ADSS e ADMM;
 - ROMEO STEFANIA - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza sede di Parma, classe di concorso ADSS;
 - SCORDA ADELINA BEATRICE - Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso ADSS;
 - STANGANELLI CATERINA – Ambito Territoriale di Bergamo, classe di concorso ADSS;con ogni consequenziale effetto discendente per Legge quale, *ex multis*, il conferimento di incarichi a tempo determinato di legittima spettanza secondo il punteggio posseduto nonché, eventualmente, la partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021.
- **PER L'EFFETTO:** condannare il Ministero resistente, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che i ricorrenti, considerato il proprio nucleo familiare superano i limiti di reddito previsti per Legge e pertanto è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Si allega:

1. Specializzazione e Domande riconoscimento equipollenza titolo di abilitazione conseguito all'estero;
2. Domande inserimento elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per la provincia di Reggio Calabria;
3. GPS provincia di Torino ove la ricorrente Campicelli risulta inclusa con riserva nella prima fascia;
 - a) GPS provincia di Parma ove la ricorrente Romeo risulta inclusa con riserva nella prima fascia;
 - b) GPS provincia di Bologna ove la ricorrente Scorda risulta inclusa con riserva nella prima fascia;
 - c) GPS provincia di Bergamo ove la ricorrente Stanganelli risulta inclusa con riserva nella prima fascia;
4. Provvedimento di esclusione Campicelli
 - a) GPS ripubblicata Torino;
5. Provvedimento di esclusione Romeo
 - a) GPS ripubblicata Parma
6. Provvedimento di esclusione Scorda
 - a) GPS ripubblicata Bologna;
7. Provvedimento di esclusione Stanganelli
 - a) GPS ripubblicata Bergamo
8. Convocazioni da GPS e disponibilità residue ;
9. O.M. n. 60/2020;
10. D.M. n. 51/2021;
11. D.L. n. 73/2021;
12. Nota M.I. n. 12229 del 14.07.2021;
13. Giurisprudenza del Consiglio di Stato favorevole al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.
14. Sentenza TAR Lazio n.10466/2021

Salvis iuribus

Reggio Calabria lì, 15.10.2021

Avv. Rosa Cilea